



2019/2186(INI)

9.2.2021

PROGETTO DI RELAZIONE

su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme - Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale (2019/2186(INI))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: Sylvie Brunet

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme - Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale (2019/2186(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online,
- vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea,
- vista la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali¹,
- visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali,
- vista la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi,
- viste le conclusioni del Consiglio del 24 ottobre 2019 dal titolo "Il futuro del lavoro: l'Unione europea promuove la dichiarazione del centenario dell'ILO"²,
- viste le conclusioni del Consiglio del 13 giugno 2019 dal titolo "L'evoluzione del mondo del lavoro: riflessioni sulle nuove forme di lavoro e sulle implicazioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori"³,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2020, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2020, relativo a mercati contendibili ed equi nel settore digitale (Legge sui mercati digitali)
- vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Una

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32019L0770>

² <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/it/pdf>

³ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/it/pdf>

strategia europea per i dati",

- visto il libro bianco della Commissione dal titolo "Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia",
- vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste",
- vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa",
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione⁴
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste⁵,
- vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro 2020⁶,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate⁷,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico⁸,
- vista la sua risoluzione legislativa del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione⁹,
- vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro¹⁰,
- vista la sua risoluzione, del 19 gennaio 2017, su un pilastro europeo dei diritti sociali¹¹,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 su un'agenda europea per l'economia collaborativa¹²,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online e il mercato unico digitale¹³,

⁴ Testi approvati, P9_TA(2021)0021.

⁵ Testi approvati, P9_TA(2020)0371.

⁶ Testi approvati, P9_TA(2020)0284.

⁷ Testi approvati, P9_TA(2020)0275.

⁸ Testi approvati, P9_TA(2020)0272.

⁹ Testi approvati, P9_TA(2020)0194.

¹⁰ Testi approvati, P9_TA(2019)0033.

¹¹ GU C 242 dell'10.7.2018, pag. 24.

¹² GU C 331 del 18.9.2018, pag. 125.

¹³ GU C 331 del 18.9.2018, pag. 135.

- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria¹⁴,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 18 settembre 2020, dal titolo "Condizioni di lavoro dignitose nell'economia delle piattaforme",
- visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 5 dicembre 2019 dal titolo "Un quadro europeo per le risposte normative all'economia collaborativa",
- visto l'accordo quadro delle parti sociali europee sulla digitalizzazione del giugno 2020¹⁵;
- vista la raccomandazione n. 198 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui rapporti di lavoro,
- visto lo studio della Commissione dal titolo "Study to gather evidence on the working conditions of platform workers" (Studio per raccogliere dati sulle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali),
- vista la relazione del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione dal titolo "The changing nature of work and skills in the digital age" (L'evoluzione del lavoro e delle competenze nell'era digitale),
- vista la relazione del Centro comune di ricerca della Commissione dal titolo "Platform Workers in Europe" (Lavoratori delle piattaforme in Europa),
- visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo "The platform economy and precarious work" (L'economia delle piattaforme e il lavoro precario),
- visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo "The Social Protection of Workers in the Platform Economy" (La protezione sociale dei lavoratori nelle piattaforme),
- vista la relazione del Cedefop dal titolo "Developing and matching skills in the online platform economy" (Sviluppo e corrispondenza delle competenze nell'economia delle piattaforme online),
- vista la nota informativa del Cedefop dal titolo "Online working and learning in the coronavirus era" (Lavoro online e apprendimento nell'era del coronavirus),
- visto lo studio di Eurofound dal titolo "Employment and working conditions of selected types of platform work" (Occupazione e condizioni di lavoro di determinate tipologie di lavoro tramite piattaforma digitale),
- visto il documento strategico di Euround dal titolo "Platform work: Maximising the potential while safeguarding standards?" (Lavoro su piattaforma digitale: massimizzare il potenziale mantenendo nel contempo gli standard?),
- vista la relazione di ricerca di Eurofound dal titolo: "Back to the future: Policy pointers

¹⁴ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 88.

¹⁵ https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf

from platform work scenarios" (Ritorno al futuro: raccomandazioni strategiche in base agli scenari del lavoro mediante piattaforme),

- visto lo studio dell'UE-OSHA dal titolo "Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU" (Protezione dei lavoratori nell'economia delle piattaforme online: una panoramica degli sviluppi normativi e politici nell'UE),
 - vista la relazione dell'OIL del 20 settembre 2018 dal titolo "Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world" (Le piattaforme digitali del lavoro e il futuro del lavoro: Verso un lavoro dignitoso nel mondo online),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0000/2021),
- A. considerando che il lavoro su piattaforma digitale può creare opportunità di lavoro, aumentare la scelta, fornire un reddito supplementare e ridurre gli ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro; che il lavoro mediante piattaforme digitali facilita la flessibilità sia per i lavoratori che per i clienti, la corrispondenza tra domanda e offerta di servizi, nonché l'innovazione negli strumenti digitali, che costituisce un utile vettore di crescita in tempi di crisi e ripresa;
- B. considerando che il lavoro tramite piattaforma digitale ha altresì sollevato preoccupazioni in merito alla precarietà o alle cattive condizioni di lavoro, alla mancanza di accesso a una protezione sociale adeguata, a un reddito frammentato e instabile e alla mancanza di misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per i lavoratori su piattaforma digitale in loco meno qualificati e i lavoratori che svolgono microcompiti, come evidenziato durante la crisi della COVID-19;
- C. considerando che il lavoro su piattaforma comprende realtà diverse ed è caratterizzato da un elevato grado di eterogeneità delle attività svolte; che esistono diverse categorie di lavoro su piattaforma, ad esempio online o in loco, che richiedono un livello elevato o basso di competenze, che prevedono una retribuzione oraria o per compito, che sono svolte come occupazione secondaria o primaria, e che i profili dei lavoratori delle piattaforme e le tipologie di piattaforme variano notevolmente;
- D. considerando che le persone che lavorano nell'economia delle piattaforme sono generalmente classificate come lavoratori formalmente autonomi; che, in quanto tali, tali persone non beneficiano dell'equivalente protezione sociale, del lavoro, della salute e della sicurezza connessa a un contratto di lavoro nella maggior parte dei paesi;
- E. considerando che la distinzione poco chiara tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi spesso vista nel lavoro su piattaforma digitale genera incertezza per quanto riguarda i loro diritti, le prestazioni cui hanno diritto e le norme applicabili: che è probabile che un numero sempre maggiore di settori ne risenta in futuro;
- F. considerando che gli Stati membri hanno sviluppato approcci diversi, il che ha portato a

norme e iniziative frammentate; che è necessaria un'azione a livello europeo per superare l'incertezza giuridica che ne deriva e migliorare i diritti dei lavoratori delle piattaforme;

1. osserva che l'attuale quadro europeo è insoddisfacente, con strumenti giuridici dell'UE che non coprono tutti i lavoratori delle piattaforme digitali nel loro ambito personale e che non affrontano le nuove realtà del mondo del lavoro; deplora che tale frammentazione ponga alcuni lavoratori delle piattaforme in una situazione di precarietà giuridica, con la conseguenza che alcuni lavoratori delle piattaforme godono di diritti minori o più limitati di quelli che dovrebbero essere garantiti a tutti i lavoratori delle piattaforme, indipendentemente dal loro status occupazionale;
2. sottolinea che il significato dei termini "lavoratore subordinato" e "lavoratore autonomo" non è definito in modo uniforme in tutti gli Stati membri; osserva che il confine tra questi due termini è meno chiaro per le nuove forme di lavoro e che alcuni lavoratori rischiano di essere classificati in modo errato;
3. ritiene che tale incertezza giuridica debba essere affrontata con urgenza, pur riconoscendo che non è facile risolverla con un approccio indifferenziato; ritiene che qualsiasi proposta debba riconoscere l'eterogeneità delle piattaforme e dei lavoratori delle piattaforme e tenere conto dell'attuale modello di piattaforme digitali del lavoro, in cui alcuni lavoratori delle piattaforme sono realmente lavoratori autonomi e desiderano continuare ad esserlo;
4. accoglie con favore la proposta, presentata dalla Commissione, di un'iniziativa legislativa volta al miglioramento delle condizioni di lavoro del personale delle piattaforme digitali; invita la Commissione, qualora le parti sociali non esprimano la volontà di avviare il processo di cui all'articolo 155 TFUE, a presentare una nuova direttiva sui lavoratori delle piattaforme al fine di garantire loro un insieme minimo di diritti indipendentemente dal loro stato occupazionale e di affrontare le specificità del lavoro su piattaforma digitale;
5. sottolinea la necessità di combattere meglio il lavoro autonomo fittizio mediante una direttiva, in modo da includere i lavoratori delle piattaforme che soddisfano le condizioni tipiche di un rapporto di lavoro basato sull'effettivo svolgimento del lavoro e non sulla descrizione del rapporto da parte delle parti; è del parere che occorra prestare particolare attenzione alle piattaforme di lavoro digitali che disciplinano in modo rigido le condizioni e la remunerazione del lavoro su piattaforma online e in loco, che potrebbero essere utilizzate come orientamento per determinare il grado di responsabilità delle piattaforme nei confronti dei relativi lavoratori;
6. invita la Commissione, nell'esaminare le modalità per migliorare le condizioni di lavoro, a:
 - attuare meglio le clausole di esclusività e garantire che tutti i lavoratori delle piattaforme siano autorizzati a lavorare per piattaforme diverse (multi-apping) e non siano soggetti a trattamenti sfavorevoli;
 - migliorare i diritti in caso di limitazione, sospensione o cessazione da parte della piattaforma, garantendo che tutti i lavoratori delle piattaforme abbiano diritto a una dichiarazione motivata e, in caso di contestazione, a un diritto di replica e a una

risoluzione delle controversie efficace e imparziale, prevedendo la possibilità di ripristinare la conformità o confutare la dichiarazione;

- affrontare l'attuale mancanza di trasparenza garantendo la fornitura di informazioni essenziali sulle condizioni di lavoro, sul metodo di calcolo del prezzo o della tariffa e sulla trasparenza in caso di modifica dei termini, delle condizioni e delle procedure di disattivazione temporanea o permanente, se del caso, che dovrebbe essere preceduta da una consultazione;

ritiene che la suddetta comunicazione debba essere resa in modo chiaro, completo e facilmente accessibile;

7. sottolinea che alcuni lavoratori delle piattaforme possono essere esposti a maggiori rischi per la salute e la sicurezza; è del parere che la proposta della Commissione debba affrontare la questione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori delle piattaforme nonché stabilire requisiti minimi per consentire loro di esercitare il diritto alla disconnessione senza conseguenze negative;
8. ritiene che i lavoratori delle piattaforme dovrebbero ricevere un indennizzo in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali e ricevere una copertura assicurativa per malattia e invalidità; accoglie con favore, a tale proposito, le iniziative di alcune piattaforme volte a fornire assicurazioni e misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
9. è fermamente convinto che la copertura, l'adeguatezza e la trasparenza formali ed efficaci dei sistemi di protezione sociale dovrebbero applicarsi a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi; invita gli Stati membri ad attuare pienamente e immediatamente la raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi e a garantire che i loro piani nazionali definiscano le misure pertinenti da adottare per affrontare la questione della protezione sociale dei lavoratori delle piattaforme digitali;
10. ricorda, in particolare, l'importanza di estendere i diritti di protezione sociale ai lavoratori autonomi tramite piattaforma digitale, comprese le persone che passano da uno status all'altro o che hanno entrambi gli status, per i regimi che coprono le prestazioni parentali di maternità e le prestazioni parentali equivalenti, nonché le prestazioni di disoccupazione, malattia, assistenza sanitaria e vecchiaia;
11. riconosce che la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva sono diritti fondamentali per tutti i lavoratori e ritiene che una direttiva sui lavoratori delle piattaforme dovrebbe garantire l'efficacia e l'applicazione di tali diritti; rileva il potenziale di rapporti squilibrati tra le piattaforme di lavoro digitali e i lavoratori, che potrebbero non disporre del potere negoziale individuale per negoziare i loro termini e le loro condizioni; osserva inoltre che vi sono anche questioni pratiche, quali la mancanza di mezzi comuni di comunicazione e di opportunità di incontro online o di persona, che possono impedire la rappresentanza collettiva nella pratica; invita la Commissione ad affrontare tali ostacoli nella sua proposta; sottolinea la necessità che i lavoratori delle piattaforme digitali e le piattaforme siano adeguatamente rappresentati al fine di agevolare il dialogo sociale;
12. deplora le difficoltà giuridiche nella rappresentanza collettiva incontrate dai lavoratori

delle piattaforme ed è consapevole del fatto che i lavoratori autonomi individuali sono considerati "imprese" e, in quanto tali, sono soggetti al divieto di accordi che limitano la concorrenza; accoglie con favore, a tale proposito, la valutazione d'impatto iniziale pubblicata dalla Commissione¹⁶ e l'iniziativa prevista per affrontare tale ostacolo; è convinto che il diritto dell'UE in materia di concorrenza non debba ostacolare il miglioramento delle condizioni di lavoro (compresa la fissazione della retribuzione) e la protezione sociale dei lavoratori delle piattaforme autonomi e indipendenti attraverso la contrattazione collettiva;

13. ritiene che la piattaforma debba fornire una formazione di base ai lavoratori delle piattaforme almeno sull'utilizzo del loro sito web o dell'applicazione; ritiene inoltre che ai lavoratori delle piattaforme, in particolare ai lavoratori meno qualificati, dovrebbe essere offerta una formazione che consenta l'apprendimento di competenze e la riqualificazione al fine di migliorare la loro occupabilità e i loro percorsi professionali; chiede di facilitare il riconoscimento, la convalida e la portabilità dei risultati ottenuti nell'ambito dell'apprendimento non formale e informale; ritiene, a tale proposito, che dovrebbe essere rilasciato un "certificato di esperienza" per i lavoratori delle piattaforme che hanno partecipato a tale formazione, che potrebbe essere caricata sugli account individuali di formazione;
14. ritiene che i lavoratori delle piattaforme debbano avere diritto ad algoritmi trasparenti, non discriminatori ed etici; ritiene che la trasparenza degli algoritmi dovrebbe applicarsi alla distribuzione dei compiti, ai rating e alle interazioni, nel rispetto dei segreti commerciali, e che dovrebbe sempre essere fornita una spiegazione intelligibile del funzionamento dell'algoritmo sulle modalità di attribuzione dei compiti e di assegnazione dei rating, procedura di disattivazione e determinazione dei prezzi, nonché informazioni chiare e aggiornate su eventuali modifiche significative dell'algoritmo; è del parere che l'algoritmo etico implichi che tutte le decisioni siano contestabili e reversibili e che le pratiche di incentivazione o i bonus eccezionali in particolare non dovrebbero portare a comportamenti rischiosi; è convinto che gli algoritmi non discriminatori siano quelli che impediscono discriminazioni di genere e altri pregiudizi sociali;
15. ricorda che tutte le piattaforme online devono garantire il pieno rispetto del diritto dell'UE in materia di non discriminazione e protezione dei dati; ritiene inoltre che i lavoratori delle piattaforme dovrebbero avere accesso a tutti i dati relativi alle loro attività, comprendere come vengono trattate le loro informazioni personali e avere il diritto di esportare i loro rating; ritiene che occorra esplorare la possibilità di un certificato di abilitazione portabile, riconosciuto tra piattaforme simili;
16. invita la Commissione a istituire un marchio europeo di qualità che sia concesso alle piattaforme che attuano buone pratiche per i lavoratori delle piattaforme, affinché gli utenti, i lavoratori e i consumatori possano prendere decisioni informate e che metta in evidenza le piattaforme con condizioni di lavoro di qualità e sistemi trasparenti;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

¹⁶ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=PI_COM%3AAres%282021%29102652